

Tutela del suolo con particolare riferimento alla legislazione austriaca

15 Marzo 2021
Armin Kapeller

Abstract

Uno dei problemi più “scottanti” è la protezione delle risorse naturali e, tra esse, quella del suolo (e del sottosuolo). Per tanto tempo, anzi, per troppo tempo, è stata negletta o, comunque, in gran parte, trascurata e non si è tenuto adeguatamente conto dei pericoli, che inquinamento/i del suolo, possono provocare e, in alcune zone, hanno già provocato e continuano a causare.

Indice:

1. Tutela dell’ambiente – Funzione essenziale dello Stato e degli enti pubblici
2. Normativa sopranazionale
3. Il suolo non è più una “risorsa” illimitata
4. Sensibilità per la tutela del suolo
5. L’importanza dell’adozione di misure preventive e le sostanze più nocive
6. “Bodenverdichtung” e impiego di fertilizzanti nonché di anticrittogamici
7. Suolo boschivo – Riserva di carbonio
8. Importanza del suolo per la selvicoltura – Norme sanzionatorie contenute nel Codice penale

1. Tutela dell’ambiente – Funzione essenziale dello Stato e degli enti pubblici

A differenza delle norme concernenti la tutela delle acque, raccolte organicamente nel “WRG – Wasserrechtsgesetz”, la normativa riguardante la **tutela del suolo**, in Austria, è **sparsa in varie leggi** (federali, dei “Länder”) e in regolamenti.

L’industrializzazione e l’aumento della popolazione, hanno avuto conseguenze negative sull’ambiente, in particolare, sull’aria, sul **suolo**, sull’acqua e, indirettamente, sulla flora e sulla fauna.

Se certi residui dei cicli di produzione, si sedimentano sul suolo e penetrano nelle acque sotterranee, la **nostra salute è minacciata**, anche perché l’uomo è “parte” dell’ambiente e, in un certo qual modo, la sopravvivenza dello stesso, delle specie animali e vegetali, “dipende” da una natura, se non intatta, almeno in gran parte salvaguardata.

Può dirsi, che la tutela dell’ambiente, è una **funzione essenziale dello Stato e della comunità intera**; è uno degli obiettivi (sempre più pressanti), che ogni “Gemeinwesen” deve perseguire (è una “Staatszielbestimmung”). Altrettanto importante è la **sensibilità della popolazione** alle esigenze di tutela dell’ambiente.

La **tutela ambientale**, al giorno d'oggi, **si estrinseca**: 1) nell'eliminare danni già prodottisi, 2) nel "neutralizzare" danni incombenti, 3) nell'ovviare a *potenziali* danni, 4) nel conservare l'ambiente esistente e, infine, 5) nel "miglioramento degli strumenti" di tutela a disposizione e che si prevedono necessari nel futuro.

Da "antropocentrica", la tutela dell'ambiente è diventata sempre più "**ecocentrica/fisiocentrica**".

2. Normativa sopranazionale

Anche l'UE ha emanato alcune norme, volte alla tutela dell'ambiente; si veda, per esempio, l'articolo 37 dei diritti fondamentali dell'UE e varie direttive, tra le quali vanno annoverate: 1) la direttiva 2008/99 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente nonché 2) la direttiva 86/278/CEE, emanata, quest'ultima, in materia di protezione dell'ambiente, **in particolare del suolo**, qualora vengano utilizzati fanghi di depurazione in agricoltura.

La direttiva 86/278/CEE – secondo le premesse contenute nella stessa – è stata concepita quale **una delle prime misure comunitarie** nel settore della **protezione del suolo** e con essa, si tende, a evitare il prodursi, in conseguenza dell'impiego dei fanghi predetti, di **effetti nocivi sul suolo**, sulla **vegetazione**, sugli **animali** e sull'**uomo**; costituisce, questa direttiva, un'integrazione della direttiva 75/442/CEE del Consiglio. Dei fanghi di depurazione in agricoltura, non viene vietato, in modo assoluto, l'impiego, ma a condizione, che negli stessi, **non** siano riscontrabili determinate **concentrazioni di sostanze nocive**.

In altre parole, viene sancito il principio, che l'utilizzazione dei fanghi predetti, non comporti danni al suolo, alle acque superficiali e a quelle sotterranee.

Altro obiettivo della direttiva 86/278/CEE, è di limitare – per quanto possibile - la diffusione, nell'ambiente, di **certi metalli** pesanti, tossici per piante e/o per l'uomo e contenuti nei residui dei fanghi di depurazione; se gli stessi vengono impiegati in agricoltura, anch'essi, possono penetrare nel suolo (e nelle acque sotterranee). Per questi metalli, è necessaria la previsione di certi "**valori limite**".

Di importanza tutt'altro che trascurabile, è la **Convenzione di Aarhus** in materia di: 1) accessibilità di dati concernenti l'ambiente, 2) partecipazione dei cittadini alle decisioni, che riguardano l'"Umwelt" nonché 3) accessibilità alla giurisdizione in materia di ambiente. Si è voluto sancire il principio della cooperazione.

È da notare, che tra i **firmatari di quest' Accordo**, **figura anche l'UE** e che la Corte di giustizia dell'Unione è, quindi, competente in materia di interpretazione di questa Convenzione. Violazioni possono essere rilevate pure dall'"**Aarhus Convention Committee (ACCC)**", che deve, però, limitarsi a esprimere semplici raccomandazioni.

Tutta la normativa, nazionale e sopranazionale, sarebbe stata dettata inutilmente, se non fossero stati previsti **obblighi di sorveglianza** ("Überwachungspflichten") a carico degli Stati e degli altri enti pubblici.

Per quanto concerne specificamente la **tutela del suolo**, gli obiettivi primari, sono quelli di garantire la **salubrità del suolo nonché del sottosuolo** e l'utilizzo dello stesso, compatibile con la salvaguardia di questo bene naturale.

3. Il suolo non è più una "risorsa" illimitata

Anche il suolo, al giorno d'oggi, è una "**risorsa**" **non (più) illimitata**. Inoltre, è da osservare, che è una risorsa – in linea di massima – non rinnovabile.

L'importanza fondamentale del suolo, non soltanto per l'uomo, ma anche per le specie animali, floreali e vegetali in genere, è fuor di ogni dubbio. Così pure, quella di **fungere da “filtro” tra l'aria e le acque sotterranee**; per non parlare poi dell'acqua potabile.

Nel nostro tempo, il **suolo viene contaminato** soprattutto per effetto di **sostanze chimiche** (“scaricate” da impianti industriali), che penetrano nel suolo attraverso le acque reflue. Altra “fonte” di inquinamento del suolo, è l'impiego di fertilizzanti e di anticrittogamici nell'agricoltura. Non va poi dimenticato il **traffico veicolare**, con le sue immissioni inquinanti.

Tutela del suolo, vuol dire, **anche, tutela delle funzioni**, che il suolo è **destinato ad adempiere**. Occorre preservarlo pure dall'**erosione** e dalla **“Bodenverdichtung”**, di cui parleremo più avanti.

L'uomo, per secoli, si è servito del suolo, sia come risorsa principale per procurarsi il proprio sostentamento, sia come **discarica** di quanto non più utilizzato.

4. Sensibilità per la tutela del suolo

Mentre misure – più o meno adeguate e/o incisive – per la tutela dell'acqua e dell'aria, sono state adottate (almeno dagli Stati più progrediti), sin dagli anni 70 del secolo passato, **norme atte a salvaguardare** e, anzitutto, a **prevenire danni al suolo, sono di data più recente**. Al fine di consentire l'adozione – tempestiva – di misure di carattere preventivo, sono **indispensabili analisi**, non soltanto del suolo, ma, pure dell'aria e dell'acqua, potenziali inquinanti – indiretti – del suolo.

A incidere sulla qualità del suolo, è pure l'**agricoltura e la selvicoltura**. Tutti conosciamo le conseguenze, delle volte devastanti, della **deforestazione**, avvenuta – in Europa – nel passato nonché quelle delle cosiddette **Massentierhaltungen** (quando il numero dei capi di bestiame, eccede, di gran lunga, la produttività del suolo agricolo).

Evidente è pure, che una tutela efficiente del suolo presuppone la **collaborazione**, non soltanto di tutti gli enti pubblici all'interno dello Stato, ma su scala più vasta.

Una volta che il suolo ha perso la propria funzione naturale, è **molto difficile ripristinarla** (interamente); a tal fine, occorre, peraltro, in ogni caso, un periodo di tempo lungo e sono necessarie risorse finanziarie, tutt'altro che indifferenti (e alla portata di tutti).

A differenza di altre risorse naturali, a proposito del suolo, non esistono alternative per quanto concerne l'utilizzabilità. È evidente, che nella “Bodennutzung”, ciascuno di noi, deve assumersi le proprie responsabilità.

Sia l'agricoltura, che la selvicoltura, presuppongono un suolo “sano” (che fornisce sostanze nutrienti e acqua per le piante). Il suolo è, altresì, l'ambiente, in cui **vivono microrganismi** molto importanti per mantenerlo fertile.

5. L'importanza dell'adozione di misure preventive e le sostanze più nocive

Una vera tutela del suolo, implica, che le misure preventive siano adottate, non soltanto quando la minaccia di danni inizia a manifestarsi, ma già in tempo anteriore. A tal fine **sono indispensabili verifiche tempestive e costanti nonché accurate**, verifiche ispirate al cosiddetto Vorsorgegedanken. Ai fini delle analisi del suolo, ci si deve orientare a **“ökotoxikologischen und humantoxikologischen Vorsorgewerten”**. Qualora si stiano superando questi “Werte”, occorre evitare ulteriori “Belastungen” del suolo.

Particolarmente nocivi sono sostanze come piombo, cadmio, cromo e fosforo.

Un problema tutt'altro che trascurabile, costituiscono i **“residui” provenienti dagli impianti di depurazione**, residui, che almeno nel passato, sono stati spesso usati come concime in agricoltura. Se è vero – come avrebbero dimostrato analisi eseguite da istituti universitari – che, se il “Klärschlamm” viene bruciato, le **ceneri contengono (ancora) ben 62 gr. per litro di fosforo**, non c'è da restare tranquilli...

Che fosforo sia una sostanza altamente tossica, è risaputo ed è noto altresì, che **il fosforo viene impiegato per la depurazione delle acque** (in quantità, come abbiamo visto, non certo trascurabile).

Spesso i prati si trovano ai bordi di fiumi o di laghi naturali, per cui, in caso di pioggia, **parte** di questa sostanza, **finisce in acqua**; è abbastanza logico (e dovrebbe essere intellegibile per tutti), che in acque del genere, la **fauna ittica** e, in particolare, i pesci, hanno **vita difficile** e che gli avannotti, sono destinati a una fine assai precoce o comunque a una vita effimera.

6. “Bodenverdichtung” e impiego di fertilizzanti nonché di anticrittogamici

Altro problema non trascurabile, è la cosiddetta **Bodenverdichtung**. L'impiego di macchine (per esempio di trattori agricoli) sempre più potenti e pesanti, comporta, un **adensamento del suolo rispetto alla sua naturale consistenza e conformazione**. Il fenomeno della “Bodenverdichtung”, è particolarmente nocivo per il suolo dei boschi.

Ormai per il taglio degli alberi e il taglio dei rami, si ricorre a macchine spesso più pesanti di un trattore.

L'impiego, in un'epoca tutt'altro che lontana, di quantitativi massicci di **fertilizzanti in agricoltura**, ha avuto per conseguenza, che il contenuto di **sostanze saline nel suolo**, è **aumentato** considerevolmente. Ciò ha comportato, a breve, un aumento ragguardevole dei raccolti, ma, a lungo andare, ha prodotto conseguenze nocive per il suolo. Certi danni concernenti il suolo, **non si manifestano con immediatezza, ma ad anni (se non a decenni) di distanza**. Ovviare agli stessi, è difficile e, a volte, questi danni sono - almeno in parte - irreversibili.

Va accennato anche al fatto, che, mentre la **sensibilità della popolazione** per il “Naturschutz” (tutela della natura intesa in senso stretto), è stata, a decorrere dagli anni 70-80, piuttosto elevata, non è avvenuta la stessa cosa per la tutela del suolo.

Il **suolo** è stato percepito, fino ai tempi recenti, come una risorsa illimitata e quasi inesauribile; quindi, **meno meritevole di tutela**. Così, per esempio, nella RFT, la prima legge (organica) per la tutela del suolo, è stata emanata soltanto nel 1999. Come vedremo, anche l'UE, **non è stata in grado di emanare una direttiva**, di carattere generale, in materia di **tutela del suolo**, alla quale poi si sarebbero dovuto adeguare gli Stati nazionali. Nonostante l'UE avesse attribuito un'importanza fondamentale alla tutela di questa risorsa naturale, sin dal 2001, il “progetto” di direttiva, presentato, **nel 2006, dopo 8 anni, è stato abbandonato**.

7. Suolo boschivo – Riserva di carbonio

Spesso viene trascurata l'importanza del suolo boschivo, quale **serbatoio di carbonio (C.org.)**. La diminuzione di questa sostanza, comporta un aumento del CO₂, il che, come sappiamo, ha **conseguenze importanti sul clima**. È stato detto, che il suolo è “*klimawirksam*” (o “*klimarelevant*”).

Particolarmente elevata, è la percentuale di C-org. nei **suoli paludosi** (in media 500 t/ettaro). Il drenaggio di vaste aree di suolo, per destinarle all'agricoltura, ha avuto effetti tutt'altro che benefici dal punto di vista del clima.

Per quanto concerne il **suolo boschivo**, danni allo stesso, sono derivati, anzitutto, dai residui di **Pb e di zolfo**, trasportati dall'aria inquinata.

8. Importanza del suolo per la selvicoltura – Norme sanzionatorie contenute nel Codice penale

Gli ecosistemi del bosco sono stati danneggiati, in alcune zone (pianeggianti), dall'uso di **azoto**, che ha condotto a un'**eutrofizzazione del suolo** e a un **aumento considerevole della salinità**, specie per quanto riguarda gli strati meno profondi del suolo. Queste influenze nocive sono state notate prevalentemente nei boschi coltivati a quercia; molto meno, nelle aree coltivate ad abete. Ciò è stato dimostrato anche da analisi delle foglie e degli aghi eseguite nei decenni passati.

In **Austria**, il “*Bodenschutz*” è **di competenza**, in gran parte dello **Stato** centrale, in parte dei “*Länder*”.

Come sopra già accennato, nella legislazione federale austriaca, **non troviamo una legge organica volta alla tutela del suolo**. I “*Länder*” si sono limitati, per lo più, a garantire la tutela del suolo con riferimento alla salubrità delle acque e alla conservazione delle aree forestali.

Nessuno può negare, che i **boschi costituiscono una componente essenziale dell'ambiente** e che adempiono una **funzione regolatrice**, oltre che per il suolo, anche per l'aria, l'acqua, il clima e per la biosfera. Sono noti a tutti, i danni subiti, in un passato non lontano, dalla selvicoltura per effetto dell'inquinamento atmosferico.

La **competenza in materia di foreste**, in Austria, è **del “Bund”** (Stato centrale). La legge, organica, vigente, è il “*Forstgesetz (ForstG)*” del 1975, più volte modificato. Questa legge prevede la **facoltà, di delegare i “Länder”**, a emanare “*Forstgesetz-Ausführungsgesetze*” (Leggi di attuazione). Così, per esempio, la Steiermark, ha emanato un proprio “*Waldschutzgesetz*” (Legge di tutela del bosco).

Stante l'importanza delle aree boschive per l'ecologia, è di primaria importanza la **tutela del suolo boschivo**, sia per **pervenire frane e smottamenti**, particolarmente pericolosi (e frequenti) nella zona alpina, sia per uno **sfruttamento razionale** di questa risorsa naturale e in modo tale da assicurare, che i “prelievi” siano tali, da conservare la consistenza boschiva anche nel futuro.

Il **suolo dei boschi “trattiene una quantità notevole di acqua piovana**, mentre, poi, il **rilascio** della stessa, è **graduale**. Di importanza particolare, è il bosco anche per la salubrità dell'aria.

Il **Codice penale** austriaco – Parte speciale – Capo 7.mo – contiene norme per sanzionare “*Handlungen gegen die Umwelt*”, vale a dire, reati contro l'ambiente, tra i quali rientrano anche “**deterioramenti**” del **suolo**.

Ai fini del presente articolo, “interessano” i §§ 180, 181, 181 b, 181 c, 181d nonché il § 181 e, StGB. I **beni giuridici**, alla cui tutela sono predisposti i paragrafi testè citati, a seguito dello “Strafrechtsänderungsgesetz” (Riforma del Codice penale) del 1987, sono diventati “eigenständige Rechtsgüter”. A decorrere dal 1987, è riscontrabile, nella legislazione austriaca, la **tendenza di estendere la “protezione” giuridica dei beni ricompresi nel concetto ampio di ambiente.**

In occasione degli interventi riformatori, anche posteriori al 1987, si è pure tenuto conto degli **obblighi assunti in sede internazionale** e alcune **fattispecie**, in materia di “Umweltdelikte” (Reati contro l’ambiente) sono state **“ristrutturato”**.

Il Codice penale austriaco opera una **distinzione fondamentale** tra “vorsätzlichen und fahrlässigen Beeinträchtigungen der Umwelt”; inoltre, prevede la stessa pena, qualora la “Beeinträchtigung” consista in un pericolo per la salute di persone o in un pericolo *notevole* per animali o specie vegetali.

Per quanto riguarda specificamente la **tutela del suolo**, le norme sanzionatorie sono contenute nei §§ 180, 181, 181 b, 181 c, 181 d nonché 181 e, StGB. Va osservato che soltanto nei casi di **commissione colposa** dei reati, è prevista la **pena alternativa pecuniaria**, anziché quella detentiva. La pena edittale detentiva massima, è di **5 anni di reclusione** (§ 180, comma 2, StGB), fatta eccezione per quanto previsto dal citato paragrafo, comma 2, ultima parte, dello StGB (che richiama il § 169, comma 3, StGB).

TAG: *tutela del suolo, ambiente, tutela dell'ambiente, Austria*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.